



COMUNE DI SAPONARA  
CITTA' METROPOLITANA MESSINA

**AVVISO**

**DICHIARAZIONE IMU – SCADENZA 30/06/2023**

Si avvisano i contribuenti che con Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022 è stato approvato un nuovo Modello per la Dichiarazione IMU.

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il **30 Giugno** dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ai sensi del comma 769 della Legge 160/2019, in modalità cartacea o, in alternativa può essere trasmessa mediante la seguente **Pec: [comune.saponara@pec.it](mailto:comune.saponara@pec.it)**

Per la compilazione della dichiarazione Imu è possibile richiedere presso l'Ufficio Urp del Comune gli appositi modelli, posti a disposizione gratuita dei contribuenti o utilizzare il modulo presente sulle pagine internet collegandosi al sito [www.amministrazionicomunali.it](http://www.amministrazionicomunali.it).

In particolare si rammenta che:

**Per le aree fabbricabili (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:**

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune. E' importante, pertanto, conoscere se il terreno ricade in area qualificata come edificabile.

Per i terreni agricoli (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) nonché per quelli non coltivati, che non ricadono in zona montana e che non risultano esente per disposizione di legge, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Allegato: 1) Modello Dichiarazione Imu; 2) Istruzioni per la compilazione; 3) Elenco dei terreni montani e parzialmente montani e, quindi, esenti.

Ft. Il Responsabile di Area Imu Tasi Attività Produttive  
D.ssa Adele Fiorello